



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica
in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **11554/2013 R.G.**

promossa da:

B. A.,

S.E.A. – Società Europea A. – S.p.A.;

contro:

-PARTE ATTRICE-

-PARTE CONVENUTA-

e contro:

FALLIMENTO TORINO CAMPER S.R.L., in persona del Curatore fallimentare

-PARTE CONVENUTA contumace-

avente per oggetto: **accertamento difetto di conformità – pagamento somma;**

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE

Per la parte attrice sig. B. A. (a verbale di udienza in data 25.11.2015 ed in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c. datata 21.11.2013):

“Respingersi tutte le avverse domande, eccezioni e deduzioni.

In via principale:

Accertarsi il difetto di conformità del bene venduto al Signor B., in ragione dei vizi e difetti di costruzione del citato cespite e, per l'effetto, condannarsi, ciascuno per il proprio titolo, in ragione dei fatti esposti in narrativa, il FALLIMENTO TORINO CAMPER S.R.L. (già TORINO CAMPER S.R.L.), in persona del Curatore fallimentare,

dott. Massimo Riccardo DALL'ARMELLINA, e la S.E.A. – Società Europea A. – S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, all'adempimento delle obbligazioni come di seguito specificamente riportato e ripartito:

dichiararsi le società convenute tenute a corrispondere al Signor A. B. il costo relativo all'obbligazione di riparazione del bene (da realizzarsi da soggetto terzo scelto dal Signor B.), commisurata sul costo di Euro 10.100,00, I.V.A. inclusa, da sostenere per la radicale eliminazione dei vizi e difetti riscontrati dal C.T.U., Ing. AIELLO, nella relazione peritale elaborata in sede di istruzione preventiva e acquisita al presente giudizio, oltre alla somma di Euro 400,00, corrisposta alla CARROZZERIA MECCANICA F.LLI FAVA S.n.c. per l'intervento complessivamente descritto nella ricevuta fiscale 55 del 24 Luglio 2012, oppure su diverso e quantificando costo che venisse accertato nel presente giudizio.

In via subordinata

Nella denegata ipotesi di reiezione della domanda formulata in via principale, dichiararsi tenute e condannarsi il FALLIMENTO TORINO CAMPER S.R.L. (già TORINO CAMPER S.R.L.), in persona del Curatore fallimentare, dott. Massimo Riccardo DALL'ARMELLINA, e la S.E.A. – Società Europea A. – S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, ciascuna per il proprio titolo, alla corresponsione della somma di Euro 8.900,00, a titolo di riduzione del prezzo di acquisto, in relazione all'attuale valore del bene, così come quantificato dall'Ing. Edoardo Antonio AIELLO, o ad altra somma che venisse giudizialmente accertata e ritenuta congrua a seguito di quantificazione operata mediante relazione peritale da acquisirsi nel presente giudizio.

In ogni caso:

Accertarsi il danno non patrimoniale patito dal Signor B. e, per l'effetto, dichiararsi tenuti e condannarsi i convenuti tutti, ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento da liquidarsi in via equitativa.

Con il favore delle spese e compensi di causa”.

Per la parte convenuta S.E.A. – Società Europea A. – S.p.A. (su foglio allegato a verbale di udienza in data 25.11.2015):

“ Piaccia al Tribunale adito, previa se del caso ammissione in linea istruttoria delle prove tutte articolate in memoria 183 VI co. n. 2 cpc, contrariis reiectis:

- In via preliminare dichiarare inammissibile l'azione per carenza dei presupposti di legge;

- *In via pregiudiziale dichiarare l'irritualità dell'azione proposta in lesione dell'art. 24 L.F. e conseguentemente, dichiarare la propria incompetenza in favore della Sezione Fallimentare dell'adito tribunale ed in ogni caso l'improcedibilità ed improponibilità della domanda, anche se del caso in revoca della decisione assunta all'udienza del 23.10.2013;*
- *Sempre in via preliminare, previa declaratoria in ordine alla mancata denuncia dei vizi da parte dell'attore nei modi e termini di legge, ritenere e dichiarare l'intervenuta decadenza di quest'ultimo dall'esercizio del rispettivo diritto;*
- *Ancora in via preliminare ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di SEA S.p.A., in relazione a tutte le domande avanzate in giudizio dall'attore, direttamente spiegabili unicamente nei confronti del venditore del bene e dei soggetti terzi intervenuti per le riparazioni del veicolo;*
- *Nel merito: a) in tesi rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto, mandando esente SEA S.p.A. da qualsivoglia responsabilità per i fatti di causa;*
- *b) in ipotesi ridurre le domande dell'attore in misura del provato e/o di giustizia;*
- *In ogni caso, sempre nel merito, accertare l'intervenuta decadenza dalla garanzia convenzionale di fabbrica per omessa manutenzione del veicolo secondo le condizioni contrattuali vigenti;*
- *In ogni caso, ancora nel merito, respingere la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente patito dall'attore, in quanto del tutto sfornito di qualsiasi supporto probatorio;*
- *in ogni caso tenere conto ai fini delle spese della proposta transattiva formulata da Sea spa all'udienza del 25.02.2015;*
- *in ogni caso con vittoria di spese anche generali e di CTU e compensi anche della procedura di accertamento tecnico preventivo."*

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.1. Con atto di citazione datato 29.03.2013 ritualmente notificato, il sig. B. A. ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino il FALLIMENTO TORINO CAMPER S.R.L., in persona del Curatore fallimentare dott. DALL'ARMELLINA

Massimo Riccardo e la S.E.A. – Società Europea A. – S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

1.2. All'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. in data 17.07.2013 si è costituita la parte convenuta S.E.A. – Società Europea A. – S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore* Ing. BICCI Paolo, depositando e scambiando comparsa di costituzione e risposta, eccependo e chiedendo di dichiarare:

- in via preliminare, l'inammissibilità dell'azione per carenza dei presupposti di legge;
- in via pregiudiziale, l'irritualità dell'azione proposta in lesione dell'art. 24 L.F. e conseguentemente, la propria incompetenza in favore della Sezione Fallimentare dell'adito Tribunale;
- sempre in via preliminare, previa declaratoria in ordine alla mancata denuncia dei vizi da parte dell'attore nei modi e termini di legge, l'intervenuta decadenza di quest'ultimo dall'esercizio del rispettivo diritto;
- ancora in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva di SEA S.p.A., in relazione a tutte le domande avanzate in giudizio dall'attore, ammissibili unicamente nei confronti del venditore del bene e dei soggetti terzi intervenuti per le riparazioni del veicolo.

La parte convenuta ha quindi chiesto, nel merito, in via gradata:

- di rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto e non provata, mandando esente SEA S.p.A. da qualsivoglia responsabilità per i fatti di causa;
- in ogni caso, di accertare l'intervenuta decadenza dalla garanzia convenzionale di fabbrica per omessa manutenzione del veicolo secondo le condizioni contrattuali vigenti;
- di respingere la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente patito dall'attore, in quanto del tutto sfornito di qualsiasi supporto probatorio.

1.3. Nessuno si è costituito per il FALLIMENTO TORINO CAMPER S.R.L., in persona del Curatore fallimentare dott. DALL'ARMELLINA Massimo Riccardo e il precedente Giudice Istruttore dr. TOSCANO, verificata la rituale notificazione della citazione, lo ha dichiarato contumace,

1.4. All'udienza in data 23.10.2013 il Giudice Istruttore, su richiesta delle parti, ha concesso alle stesse i seguenti termini perentori, ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c.:

- 1) un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
- 2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
- 3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

1.5. Esperito invano un tentativo di conciliazione, all'esito dell'udienza in data 15.01.2015 il Giudice Istruttore si è riservato sulle deduzioni istruttorie proposte dalle parti e, con Ordinanza in data 02.03.2015, sciogliendo la predetta riserva, ha ritenuto irrilevanti tali deduzioni istruttorie e la causa matura per la decisione, fissando udienza di precisazione delle conclusioni.

1.6. Infine, all'udienza in data 25.11.2015 il nuovo Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c., così come previsto dall'art. 281-*quinquies* 1° comma c.p.c..

2. Sulle domande di merito proposte dall'attore sig. B. A. nei confronti del convenuto FALLIMENTO TORINO CAMPER S.R.L.

2.1. Come si è detto, il sig. B. A. ha chiesto, nel merito:

- in via principale, di accertare il difetto di conformità del bene venduto al sig. B. A., in ragione dei vizi e difetti di costruzione del citato cespite e, per l'effetto, di condannare, ciascuno per il proprio titolo, in ragione dei fatti esposti in narrativa, il FALLIMENTO TORINO CAMPER S.R.L. (già TORINO CAMPER S.R.L.), in persona del Curatore fallimentare, dott. Massimo Riccardo DALL'ARMELLINA, e la S.E.A. – Società Europea A. – S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, all'adempimento delle obbligazioni come di seguito specificamente riportato e ripartito:

dichiararsi le società convenute tenute a corrispondere al sig. A. B. il costo relativo all'obbligazione di riparazione del bene (da realizzarsi da soggetto terzo scelto dal sig. B.), commisurata sul costo di Euro 10.100,00, I.V.A. inclusa, da sostenere per la

radicale eliminazione dei vizi e difetti riscontrati dal C.T.U., Ing. AIELLO, nella relazione peritale elaborata in sede di istruzione preventiva e acquisita al presente giudizio, oltre alla somma di Euro 400,00, corrisposta alla CARROZZERIA MECCANICA F.LLI FAVA S.n.c. per l'intervento complessivamente descritto nella ricevuta fiscale 55 del 24 Luglio 2012, oppure su diverso e quantificando costo che venisse accertato nel presente giudizio;

- in via subordinata, nella denegata ipotesi di reiezione della domanda formulata in via principale, di dichiarare tenute e condannare il FALLIMENTO TORINO CAMPER S.R.L. (già TORINO CAMPER S.R.L.), in persona del Curatore fallimentare, dott. Massimo Riccardo DALL'ARMELLINA, e la S.E.A. – Società Europea A. – S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, ciascuna per il proprio titolo, alla corresponsione della somma di Euro 8.900,00, a titolo di riduzione del prezzo di acquisto, in relazione all'attuale valore del bene, così come quantificato dall'Ing. Edoardo Antonio AIELLO, o ad altra somma che venisse giudizialmente accertata e ritenuta congrua a seguito di quantificazione operata mediante relazione peritale da acquisirsi nel presente giudizio;

- in ogni caso di accertare il danno non patrimoniale patito dal sig. B. A. e, per l'effetto, di dichiarare tenuti e condannare i convenuti tutti, ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento da liquidarsi in via equitativa.

2.2. La convenuta S.E.A. – Società Europea A. – S.p.A. ha proposto (tra le altre) la seguente eccezione: *“In via pregiudiziale dichiarare l'irritualità dell'azione proposta in lesione dell'art. 24 L.F. e conseguentemente, dichiarare la propria incompetenza in favore della Sezione Fallimentare dell'adito tribunale ed in ogni caso l'improcedibilità ed improponibilità della domanda, anche se del caso in revoca della decisione assunta all'udienza del 23.10.2013.”*

Si deve subito osservare che trattasi di un'eccezione pacificamente rilevabile d'ufficio e, dunque, ammissibile, nonostante la tardiva costituzione della convenuta (tardiva costituzione su cui si tornerà *infra*).

Ciò chiarito, le suddette domande devono in effetti essere dichiarate improcedibili, peraltro unicamente confronti del convenuto FALLIMENTO TORINO CAMPER S.R.L.

2.3. Invero, a sostegno delle proprie domande, l'attore ha dedotto, in particolare:

- che in data 16.03.2009, il sig. B. A. acquistava dalla TORINO CAMPER S.R.L. l'A. (nuovo) MOBILVETTA Kea M 70, targato DW 454 HM, al prezzo di Euro 40.300,00, integralmente pagato in data 9.06.2009 (docc. 1 e 2);
- che il veicolo veniva ritirato dal sig. B. A. in data 13.06.2009;
- che, fin dal primo utilizzo del mezzo, il sig. B. A. rilevava la sussistenza di problematiche concernenti la componentistica del camper, le sue dotazioni e il funzionamento, denunciandole per le vie brevi alla società venditrice TORINO CAMPER S.R.L.;
- che, in particolare, in data 11.07.2009, nel corso di un soggiorno in Liguria, si verificavano le seguenti problematiche: l'integrale distacco del piano del tavolo durante la marcia del veicolo; l'errato funzionamento del miscelatore del rubinetto del lavandino che erogava esclusivamente acqua calda; la perdita di acqua dal pianale non appena si provvedeva al carico delle acque bianche;
- che il sig. B. A. denunciava le problematiche insorte al personale della TORINO CAMPER S.R.L., concordando un appuntamento per il controllo del veicolo il 18.07.2009;
- che all'esito di detto controllo il personale della TORINO CAMPER S.R.L. provvedeva al fissaggio del tavolo e alla sostituzione del raccordo a tre vie per porre rimedio alla perdita di acqua, assicurando al sig. B. A. il regolare funzionamento del mezzo;
- che il 25.07.2009, ripartito a bordo del proprio camper diretto a Savona, il sig. B. A. constatava che le problematiche relative al distacco del piano del tavolo e alla distribuzione dell'acqua calda dal rubinetto del lavabo non erano state risolte e, nel corso di un temporale, osservava altresì la presenza di infiltrazioni di acqua all'interno dell'abitacolo del mezzo;
- che, al rientro a Torino, il sig. B. A. concordava un altro appuntamento con la TORINO CAMPER S.R.L., che nuovamente interveniva sul veicolo in data 30.07.2009, sostituendo integralmente il ripiano del tavolo, oltre a provvedere al ricovero del mezzo per la verifica delle cause delle infiltrazioni;
- che il 3.08.2009, il sig. B. A. ritirava il proprio camper con le rassicurazioni da parte della società venditrice sul buon funzionamento del mezzo e sull'esito positivo delle prove idriche a cui era stato sottoposto;
- che, nel corso di un soggiorno nelle Marche, durante un temporale, il sig. B. A. constatava che il problema delle infiltrazioni nell'abitacolo persisteva e rilevava

peraltro che, con l'utilizzo della doccia, l'acqua si infiltrava sul pavimento con diffusione sul terreno circostante;

- che, pertanto, il 20.08.2009 il sig. B. A. si vedeva costretto ad interrompere le vacanze e a rientrare a Torino per far effettuare un ulteriore controllo del veicolo da parte della TORINO CAMPER S.R.L., ricoverando il mezzo presso i locali della predetta società;

- che, con e-mail del 4.09.2009, il sig. B. A. elencava per iscritto le problematiche riscontrate (doc. 3);

- che nel settembre 2009 la TORINO CAMPER S.R.L. interveniva sul caravan ed informava delle difettosità rilevate su detto veicolo la società produttrice, S.E.A. – Società Europea A. S.p.A., che, a sua volta, incaricava un proprio tecnico, Ing. Roberto ROSANI, di verificare la sussistenza di detti difetti;

- che il 02.12.2009, alla presenza dell'Ing. Roberto ROSANI, incaricato della S.E.A. S.p.A., i tecnici della TORINO CAMPER S.R.L. sottoponevano il veicolo *de quo* alle prove con idrometro ed accertavano la sussistenza dei difetti denunciati dal sig. B. A.;

- che in data 24.12.2009, dopo ulteriori interventi tesi a porre rimedio ai vizi rilevati, la TORINO CAMPER S.R.L. riconsegnava il veicolo al sig. B. A., il quale a distanza di un paio di giorni riscontrava purtroppo diversi ulteriori problemi e precisamente: il distacco della maniglia di scarico delle acque grigie; il cattivo funzionamento dell'impianto di riscaldamento, che provocava una diffusione di fumo all'interno dell'abitacolo; la mancanza di energia elettrica causata dall'errato funzionamento delle batterie, che non si ricaricavano con la corrente derivata dalla rete del campeggio;

- che il 27.12.2009 il veicolo veniva pertanto ricoverato ancora una volta presso l'officina meccanica della TORINO CAMPER S.R.L., dove si provvedeva alla sostituzione della centralina di carica della batteria;

- che il 01.01.2010 il riscaldamento del camper si disattivava improvvisamente ed i fumi di scarico invadevano l'abitacolo, costringendo l'attore e la sua famiglia ad una rapida fuga all'esterno del veicolo;

- che il 4.01.2010, il sig. B. A. ricoverava il mezzo presso la TORINO CAMPER S.R.L. che lo tratteneva fino al 16.03.2010 per i dovuti accertamenti ed interventi;

- che nelle more, in data 8.02.2010, la difesa del sig. B. A. inviava a controparte una diffida (doc. 4), rimasta peraltro priva di riscontro;

- che dopo il ritiro del mezzo, avvenuto il 16.03.2010, il sig. B. A. riscontrava ancora una volta vari difetti, e precisamente: il mancato funzionamento della centralina, con connesso mancato carico delle batterie e conseguente impossibilità di verifica del

sistema di riscaldamento; la mancanza di due sensori antifurto; la presenza di infiltrazioni di acqua dalla griglia esterna del bruciatore boiler; la rottura della modanatura tra cabina veicolo e cellula abitativa che appoggia nel vuoto;

- che l'attore decideva quindi di conferire incarico ad un proprio consulente, Geom. Elio OLIVETTI, di *"rilevare le varie anomalie valutando il costo di ripristino delle stesse a regola d'arte"*;

- che all'esito dell'esame del veicolo, con relazione 27.07.2010 il perito verificava la sussistenza di difetti denunciati dal sig. B. A. e concludeva come segue: *"Il solo costo della manodopera per il ripristino delle perfette c condizioni del mezzo si ritiene non inferiore ad Euro 12.800,00 iva esclusa al qual andrà aggiunto il costo degli eventuali ricambi, costo che, come già accennato potrà essere quantificato solo a consuntivo. Qualora non si ritenesse di procedere al ripristino delle perfette condizioni del mezzo, il deprezzamento dello stesso è da ritenersi non inferiore al 30% del valore a nuovo dello stesso e comunque compreso tra Euro 16.0000,00 e Euro 18.000,00"* (doc. 5);

- che l'elaborato del Geom. OLIVETTI veniva rimesso a controparte a mezzo raccomandata a.r. 29.07.2010, anch'essa mai riscontrata (doc. 6);

- che in data 16.11.2010, il sig. B. A., dietro espressa indicazione del sig. ZICHELLA, socio della TORINO CAMPER S.R.L., si rivolgeva alla AS CAMPER di ABABACAR SECK (rivenditrice autorizzata S.E.A. S.p.A.) per eliminarne le difettosità riscontrate sul veicolo *de quo*;

- che al ritiro del mezzo il sig. B. A., oltre a rilevare il persistente mancato funzionamento del riscaldamento con fuoriuscita di fumo dal sedile del passeggero, riscontrava altresì la presenza di nuovi vizi e danni e precisamente: il danneggiamento del pannello sovrastante la porta di ingresso; lo sfogliarsi della pittura con cui era stata verniciata la colonna posteriore sinistra, in coincidenza della giuntura del paraurti; l'inversione delle lettere della scritta *"Mobilvetta"* sul frontale della mansarda; il mancato fissaggio della griglia del boiler; la presenza di un'ammaccatura sul cofano motore del caravan;

- che con diffida 1.03.2011, il sig. B. A. si rivolgeva nuovamente alla AS CAMPER di ABABACAR SECK ed alla S.E.A. S.p.A. per ottenere il ristoro dei danni subiti (doc. 7);

- che con lettera 16.03.2011, la S.E.A S.p.A. riteneva di riconoscere soltanto la presenza di un piccolo foro e impronta del tavolo (doc. 8);

- che, con lettera 25.03.2011, il sig. B. A. sollecitava l'intervento della A.S. CAMPER (doc. 9), che con comunicazione 5.04.2011 riconosceva la *“rottura del termoformato sopra la porta di ingresso”*, confermando la sostituzione in garanzia del pezzo, e si riservava di verificare la sussistenza di altri difetti (doc. 10);
- che nel maggio 2011, il sig. B. A., dietro suggerimento della AS CAMPER, di rivolgeva alla CONTEC S.R.L., corrente in Alba, per verificare il funzionamento del sistema di riscaldamento;
- che la suddetta società, con comunicazione 25.05.2011, riferiva che *“le cause del malfunzionamento del riscaldatore erano dovute ad un problema inerente l'impianto elettrico non correttamente installato, riscontrando un danneggiamento del cavo di alimentazione nella zona tra il doppio pavimento e l'esterno”* (doc. 11);
- che in data 29.06.2011, il sig. B. A. provvedeva a richiedere accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. sul veicolo *de quo*, sulla scorta del seguente quesito: *“Dica il CTU – presa visione degli atti e documenti di procedura – effettuata ogni opportuna verifica sull’A. Mobilvetta Kea M 70 targato DW 454 HM, se e quali vizi/difetti (già evidenziati nella relazione peritale del Geom Elio Olivetti del 29 luglio 2010, nonché nelle raccomandate a.r. dell’Avv. Persici del 1-Marzo 2011 e del 25 Marzo 2011) riscontri sul citato automezzo; quale ne sia la causa; quale sia il costo per il ripristino a regola d’arte; quale sia il minor valore del cespite in conseguenza dei difetti riscontrati”*;
- che il procedimento veniva espletato in contraddittorio con la S.E.A e in contumacia della TORINO CAMPER S.R.L. che, in data 25.10.2011, veniva dichiarata fallita con Sentenza del Tribunale di Torino;
- che il CTU nominato dal Tribunale, Ing. Edoardo Antonio AIELLO, nella sua relazione peritale 3.04.2012, accertava la sussistenza di vizi, difetti e difformità relativi al veicolo *de quo*, risalendo altresì alle cause che originavano i vizi e difetti lamentati dal sig. B. A.:
- che ex aliis evidenziava al punto 1 *“una cattiva sigillatura dei giunti”*, al punto 2 *“il miscelatore acqua calda-acqua fredda del lavandino risulta essere difettoso”*, al punto 3 *“le mostrine vanno sigillate o sostituite”*, al punto 4 *“l’apertura dei cassettei durante la marcia del veicolo trae origine dalla cattiva messa a punto dell’insieme cerniere-serrature e/o da componenti difettosi”*, al punto 7 *“il distacco del supporto della rotaia, originatosi verosimilmente durante operazioni di manovra della tenda, appare legato alla scarsa coesione del materiale di supporto alle guide”*, al punto 9

“attraverso il contorno delle porte dei gavoni filtra luce. Tale difetto resta legato alla cattiva regolazione delle loro battute e/o alla cattiva messa in opera delle guarnizioni sul contorno delle stesse”, sino a giungere al punto 10 in cui il CTU rilevava che “tutte le difettosità enumerate dalla lettera a) alla lettera f) sono verosimilmente il frutto di un cattiva messa in opera dei componenti; all’esame visivo, la rottura del pannello grigio non sembra essere legata a circostanze dolose”;

- che il CTU concludeva asserendo che le difettosità riscontrate erano tutte ascrivibili a montaggi poco curati dei componenti sia dal punto di vista esecutivi sua da quello del controllo della qualità dei materiali impiegati.

- che nel paragrafo 3.3 della relazione peritale venivano descritti gli interventi necessari, le tempistiche e i costi da sostenere per porre rimedio ai difetti riscontrati, con determinazione del costo in complessivi Euro 10.100,00 e fermo veicolo per circa 10-12 giorni;

- che al paragrafo 3.4. il CTU determinava il valore del veicolo in questione allo stato delle difettosità riscontrate in Euro 31.400,00 circa (doc. 12);

- che in data 6.07.2012, il sig. B. A. si rivolgeva alla Carrozzeria F.LLI FAVA S.n.c. che, esaminato il mezzo, rilevava *“più punti di infiltrazioni dal tetto lato destro zona terminale cupolino”, dal “lato sinistro centrale zona terminale cupolino”, nonché dalla “zona mansarda lato anteriore parte destra e sinistra tra giunzione cupolino superiore e inferiore”,* evidenziando altresì che *“le sigillature originarie del veicolo presentavano imperfezioni tali da causare infiltrazioni dovute allo stacco dei sigillanti”,* nonché la presenza di *“acqua sulla pareti e nei fili elettrici”* nella parte interna della cellula;

- che la spesa sopportata dal sig. B. A. per detto intervento, consistente nell’esame del veicolo e nella risigillatura completa del cupolino, ammontava a complessivi Euro 400,00 come da ricevuta fiscale n. 55 del 24 Luglio 2012 (docc. 13 e 14);

- che in seguito alla tortuosa vicenda che ha costretto il sig. B. a radicare il presente giudizio, sulla premessa della preventiva istruzione della prova tecnica, si è pertanto svolto un duplice piano di rapporti, ovvero quello con la TORINO CAMPER S.R.L., successivamente fallita, fondato sul contratto di vendita del bene, e quello con la SEA S.p.A. - Divisione Mobilvetta – produttrice del camper;

- che, pertanto, alla luce dell’operatività di tali piani di responsabilità il sig. B. vorrebbe richiedere, sotto il profilo dell’applicazione della *lex contractus*, al fallimento TORINO CAMPER, già TORINO CAMPER S.R.L., alternativamente la riparazione del bene

oppure la congrua riduzione del prezzo, mentre sotto il profilo della responsabilità del produttore risulta già accertata la difettosità del prodotto e la sua dannosità da considerarsi in *re ipsa*.

2.3. Ciò chiarito, ai sensi dell'art. 24 R.D. n. 267/1942 (Legge Fallimentare) il Tribunale che ha dichiarato il fallimento “è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.”

Inoltre, l'art. 51 prevede il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali, disponendo che “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.”

Inoltre, il successivo art. 52, nel testo modificato dal D. Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169 (“Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80”, pubblicato sulla G.U. n. 241 del 16-10-2007), sotto la rubrica “concorso dei creditori”, prevede testualmente quanto segue:

“Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.

Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'art. 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V (articoli 92 e seguenti), salvo diverse disposizioni della legge.

Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'art. 51.”

2.4. Dunque, correlativo al divieto di azioni individuali esecutive ex art. 51 è l'onere, fissato dall'art. 52 sopra citato, per i creditori che intendano far valere le proprie ragioni di credito verso il fallito, di partecipare al concorso (che si apre automaticamente con il fallimento) nelle forme previste dalla legge fallimentare; l'istanza di “ammissione al passivo” ex art. 93 e segg. Legge Fallimentare, infatti, costituisce l'unico modo per proporre domanda giudiziale diretta a far valere un credito nei confronti del fallito.

Di conseguenza, durante tale fase una domanda di riscossione di un credito proposta all'autorità giudiziaria ordinaria non può che essere dichiarata “improponibile” od “improcedibile” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 30 agosto 2013, n. 19975 in

Diritto & Giustizia 2013, 4 settembre; Cass. civile, sez. II, 11 aprile 2013, n. 8901 in *Guida al diritto* 2013, 34-35, 44; [Cass. civile, sez. I, 22 dicembre 2005, n. 28481](#) in *Giust. civ. Mass.* 2005, 7/8; [Cass. civile, sez. I, 9 luglio 2005, n. 14468](#) in *Giust. civ. Mass.* 2005, f. 7/8; [Cass. civile, sez. II, 22 gennaio 2004, n. 1010](#) in *Giust. civ.* 2004, I,1761; [Cass. civile, sez. I, 23 dicembre 2003, n. 19718](#) in *Giust. civ. Mass.* 2003, f. 12; [Cass. civile, sez. I, 23 aprile 2003, n. 6475](#) in *Giust. civ. Mass.* 2003, f. 4; [Cass. civile, sez. I, 13 giugno 2000, n. 8018](#) in *Giust. civ. Mass.* 2000, 1281; [Cass. civile, sez. lav., 21 agosto 1987, n. 6998](#) in *Giust. civ. Mass.* 1987, fasc. 8-9 ed in *Fallimento* 1987, 1170; [Cass. civile, sez. un., 20 gennaio 1987, n. 459](#) in *Giust. civ. Mass.* 1987, fasc. 1 ed in *Fallimento* 1987, 392; [Cass. civile, sez. lav., 3 aprile 1986, n. 2308](#) in *Giust. civ. Mass.* 1986, fasc. 4 ed in *Dir. fall.* 1986, II,495).

In particolare, possono richiamarsi le seguenti più recenti pronunce:

- *“Qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell’insinuazione al passivo: quindi se dopo la dichiarazione di fallimento l’attore coltiva la propria azione verso il curatore subentrato, la domanda sarà dichiarata improcedibile”* (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 30 agosto 2013, n. 19975 in *Diritto & Giustizia* 2013, 4 settembre).
- *“Ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell’accertamento del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione”* (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 11 aprile 2013, n. 8901 in *Guida al diritto* 2013, 34-35, 44).

La speciale procedura di verifica dello stato passivo va seguita finanche quando il fallimento del convenuto intervenga “nel corso” del giudizio di accertamento del credito, nel qual caso il giudizio in corso si rende “improcedibile” nei confronti del Curatore del fallimento (cfr. in tal senso: [Cass. civile, sez. II, 22 gennaio 2004, n. 1010](#) in *Giust. civ.* 2004, I,1761; Cass. civile 9 marzo 1996 n. 1893; [Cass. civile, sez. lav., 21 agosto 1987, n. 6998](#) in *Giust. civ. Mass.* 1987, fasc. 8-9 ed in *Fallimento* 1987, 1170).

E' stato anche precisato che la declaratoria di improcedibilità della domanda, ancorché contenga formalmente una declinatoria di competenza in favore del Tribunale fallimentare, non integra nella sostanza sentenza sulla competenza, perché statuisce sul rito che la parte istanze deve seguire (cfr. Cass. civile 1 agosto 1997 n. 7154; Cass. civile 6 dicembre 1989 n. 5401).

Le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore assoggettato a fallimento, anche se impropriamente formulate in termini di competenza, sono, in realtà (e prima ancora), questioni attinenti al rito; pertanto, proposta una domanda volta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta, invece, al regime del concorso, il giudice (erroneamente) adito è tenuto a dichiarare (non la propria incompetenza ma) l'improcedibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, trovandosi in presenza di una vicenda *litis ingressus impediens*, concettualmente distinta da un'eccezione d'incompetenza, con la conseguenza che la relativa questione, non soggiacendo alla preclusione prevista dall'art. 38, comma 1, c.p.c. (nella sua formulazione in vigore dopo il 30 aprile 1995), può essere dedotta o rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. civile, sez. VI, 20 settembre 2013, n. 21669 in *Giust. civ. Mass.* 2013; [Cass. civile, sez. I, 23 aprile 2003, n. 6475](#) in *Giust. civ. Mass.* 2003, f. 4; [Cass. civile, sez. I, 23 dicembre 2003, n. 19718](#) in *Giust. civ. Mass.* 2003, f. 12, in una fattispecie avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni proposta con il rito ordinario nei confronti di un imprenditore dichiarato fallito; [Cass. civile, sez. I, 13 giugno 2000, n. 8018](#) in *Giust. civ. Mass.* 2000, 1281).

In proposito, può richiamarsi la seguente pronuncia della Cassazione: *“Le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito, anche se impropriamente formulate in termini di competenza, sono in realtà questioni di rito; pertanto, qualora sia proposta una domanda diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria nei confronti del fallimento dell'obbligato e il giudice adito dichiara l'improcedibilità della domanda, perché non introdotta in sede concorsuale nelle forme dell'accertamento del passivo, la relativa pronuncia non è assoggettabile a regolamento di competenza ma è impugnabile con l'appello, in quanto, ancorché formalmente espressa in termini di declinatoria di competenza del giudice adito in*

favore di quello fallimentare, non è sostanzialmente una statuizione sulla competenza, ma sul rito che la parte deve seguire” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 20 settembre 2013, n. 21669 in *Giust. civ. Mass.* 2013).

2.5. Pertanto, le predette domande di merito proposte dal sig. B. A. nei confronti del convenuto FALLIMENTO TORINO CAMPER S.R.L. devono essere dichiarate improcedibili, dovendo farsi valere in sede concorsuale, al fine di permettere una valutazione atta a tutelare la massa dei creditori.

2.6. Invece, le domande proposte dal sig. B. A. nei confronti della convenuta S.E.A. – Società Europea A. – S.p.A. risultano ammissibili e procedibili.

Invero, l'autonomia delle azioni proponibili da un creditore nei confronti di più soggetti solidalmente obbligati nei suoi confronti opera anche nel caso del fallimento di uno di essi, con la conseguenza che l'azione verso il fallito comporta il ricorso alla procedura speciale dell'insinuazione al passivo del credito e, quindi, l'improcedibilità della domanda, mentre l'azione nei confronti del coobbligato “*in bonis*” può procedere con il rito ordinario (cfr. in tal senso: [Cass. civile, sez. I, 9 luglio 2005, n. 14468](#) in *Giust. civ. Mass.* 2005, f. 7/8: nella specie, il fideiussore del fallito aveva proposto nei confronti del fallito e del garantito domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla asserita illegittima protrazione della garanzia; la S.C., in applicazione di siffatto principio, ha affermato che, stante l'autonomia delle due azioni, il rito speciale era applicabile soltanto alla domanda proposta nei confronti del fallito).

3. Sulle domande di merito proposte dall'attore sig. B. A. nei confronti della convenuta S.E.A. – Società Europea A. – S.p.A.

3.1. Si devono a questo punto prendere in considerazione le predette domande di merito proposte dal sig. B. A. nei confronti della convenuta S.E.A. – Società Europea A. – S.p.A.

3.2. La convenuta S.E.A. – Società Europea A. – S.p.A. ha eccepito, tra l'altro, in via preliminare, previa declaratoria in ordine alla mancata denuncia dei vizi da parte dell'attore nei modi e termini di legge, l'intervenuta decadenza di quest'ultimo dall'esercizio del rispettivo diritto.

L'eccezione, non rilevabile d'ufficio, risulta inammissibile.

Invero, l'art. 167, 2° comma, c.p.c. dispone che il convenuto “*a pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio*” nella comparsa di risposta.

Ora, deve ritenersi che, a pena di decadenza, il convenuto debba proporre sia le eventuali domande riconvenzionali sia le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio in comparsa di risposta (come chiaramente previsto dall'art. 167, 2° comma, c.p.c.) e, inoltre, debba anche costituirsi tempestivamente, ossia:

- almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o
- almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art. 163 bis c.p.c. ovvero
- almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 168 bis, 5° comma, c.p.c. (cfr. artt. 167, 2° comma, 171, 2° comma, e 166 c.p.c.).

Ai sensi dell'art. 171, 2° comma, c.p.c., infatti “*Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167*”.

Dunque, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., coordinato con il successivo art. 171, 2° comma, c.p.c., il convenuto che non si costituisce nel termine assegnatogli dall'art. 166 c.p.c. (bensì tardivamente), decade sia dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, sez. III civile, Sent. 20 aprile 2009 n. 2989 in *Il Caso.it* on line, sez. I, documento 1936/2009 sul sito www.ilcaso.it; Cass. civile, sez. I, 07 febbraio 2006, n. 2625 in *Giust. civ. Mass.* 2006, 2; Tribunale Savona, 14 maggio 2005 in *Redazione Giuffrè* 2005; Cass. civile, sez. I, 06 luglio 2004, n. 12314 in *Giust. civ. Mass.* 2004, 7-8; Cass. civile, sez. III, 18 marzo 2003, n. 4007 in *Giust. civ. Mass.* 2003, 549; Cass. civile, sez. III, 28 luglio 1999, n. 8224 in *Giust. civ. Mass.* 1999, 1743; Cass. civile, sez. III, 18 maggio 1998, n. 4965 in *Giust. civ.* 1998, I,2511 ed in *Foro it.* 1998, I,2882; Cass. civile, sez. III, 18 maggio 1998, n. 4965 in *Giur. it.* 1999, 1183; Corte costituzionale, 30 dicembre 1997, n. 461 in *Giur. it.* 1998, 1790) sia dalla facoltà di proporre eventuali eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, sez. III civile, Sent. 20 aprile 2009 n. 2989 in *Il Caso.it* on line, sez. I, documento 1936/2009 sul sito www.ilcaso.it; Tribunale Torino, Sent. 06 novembre 2008 n. 7297 in *Il Foro Padano* 2009 n. 1, I, pag. 122, in *Il Caso.it* on line, sez. I, documento 1411/2008 sul sito www.ilcaso.it ed in

Giuraemilia UTET Giuridica sul sito www.giuraemilia.it -aggiornamento n. 42/2008).

In sintesi, la tempestiva costituzione in giudizio tramite comparsa di risposta rappresenta per il convenuto il primo ed ultimo momento utile per far valere qualsiasi difesa qualificabile come “eccezione processuale e/o di merito non rilevabile d’ufficio”.

Peraltro, com’è stato osservato in dottrina, l’aver ancorato alla comparsa di risposta il rilievo delle eccezioni in senso stretto non può procurare alcuna menomazione del diritto di difesa del convenuto, anche perché con la Legge n. 263/2005 i termini a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c. sono stati ampliati (da 60 a 90 giorni se l’atto va notificato in Italia, e da 120 a 150 giorni, se va notificato all’estero).

Nel caso di specie, la parte convenuta S.E.A. – Società Europea A. – S.p.A., si è costituita soltanto all’udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. in data 17.07.2013 e, dunque, tardivamente e, conseguentemente, la predetta eccezione di decadenza, non essendo rilevabile d’ufficio, risulta inammissibile.

3.3. Peraltro, le predette domande di merito proposte dal sig. B. A. nei confronti della convenuta S.E.A. – Società Europea A. – S.p.A. non possono comunque trovare accoglimento.

Invero, dalla normativa sul Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005) si evince che, in materia di “vendita dei beni di consumo” (artt. 128 e seguenti), in caso di difetto di conformità, il solo venditore (e non anche il produttore) è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene ed il consumatore:

- ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9;
- può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.

L’art. 130 del Codice del Consumo prevede infatti testualmente quanto segue:

“1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese,

della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.

3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.

4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:

a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;

b) dell'entità del difetto di conformità;

c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;

b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5;

c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.

9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:

a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;

b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.”

Il Codice del Consumo prevede poi un diritto di regresso del (solo) venditore nei confronti (tra gli altri) del produttore, come ben chiarito dall’art. 131, qui di seguito richiamato testualmente:

“1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.

2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.”

Pertanto, nel caso di specie, le domande proposte dal sig. B. A., in qualità di “consumatore”, nei confronti della S.E.A. – Società Europea A. – S.p.A., in qualità di “produttore”, fondate sulla normativa in questione, non possono evidentemente trovare accoglimento, per mancanza dei presupposti.

Come si è visto, infatti, **il consumatore ha azione diretta nei confronti del solo venditore e soltanto quest’ultimo è legittimato ad agire in regresso nei confronti del produttore.**

3.4. Nel solo caso in cui il produttore offra la c.d. “garanzia convenzionale”, il produttore stesso è vincolato nei confronti del consumatore secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità.

L’art. 133 del Codice del Consumo prevede, infatti, quanto segue:

“1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità.

2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:

a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;

b) in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali

necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.

3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.

4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.

5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.”

Nel caso di specie, l'attore ha chiaramente dedotto di volersi avvalere della “garanzia convenzionale” prestata dalla S.E.A. – Società Europea A. – S.p.A. soltanto in comparsa conclusionale e, dunque, tardivamente.

In ogni caso, per completezza, si deve osservare che, nel caso di specie, non sussistono i relativi presupposti, tenuto conto dei rilievi che seguono:

- risulta documentalmente provato che la S.E.A. – Società Europea A. – S.p.A. prestava in effetti una garanzia convenzionale del produttore verso il consumatore sui camper (cfr. la copia del libretto di garanzia prodotto dalla stessa sub doc. 2 fascicolo dell'ATP);

- precisamente, la S.E.A. – Società Europea A. – S.p.A. prestava due tipi di garanzia convenzionale (cfr. sempre la copia del libretto di garanzia prodotto dalla S.E.A. sub doc. 2 fascicolo dell'ATP);

- una per gli eventuali difetti di fabbricazione della scocca sull'autotelaio, della durata di 24 mesi a partire dalla data di immatricolazione a nome del primo proprietario (cfr. il punto 1 a pag. 3 del libretto di garanzia prodotto dalla S.E.A. sub doc. 2 fascicolo dell'ATP);
- una sulla impermeabilità della scocca, della durata di 5 anni (cfr. il punto 1 a pag. 9 del libretto di garanzia prodotto dalla S.E.A. sub doc. 2 fascicolo dell'ATP);

- come si è detto, l'art. 133, comma 1, Codice del Consumo prevede che il produttore è vincolato nei confronti del consumatore secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità;

- nel caso di specie, la garanzia per eventuali difetti di fabbricazione della scocca doveva e dev'essere attivata per poter operare e “*per attivare la garanzia convenzionale del Produttore devono essere spediti al produttore stesso sia il*

'Certificato di garanzia' che il 'Tagliando di preconsegna' ” (cfr. il punto 1 a pag. 3 del libretto di garanzia prodotto dalla S.E.A. sub doc. 2 fascicolo dell'ATP);

- come si è detto, il certificato di garanzia convenzionale specifica poi che la garanzia convenzionale, ove attivata, ha efficacia dalla immatricolazione del veicolo a nome del primo proprietario e durata di 24 mesi (cfr. il punto 1 a pag. 3 del libretto di garanzia prodotto dalla S.E.A. sub doc. 2 fascicolo dell'ATP);

- senonché, non risulta che il sig. B. A. avesse spedito al produttore né l'uno né l'altro o comunque, non ne ha offerto prova idonea;

- soltanto due anni dopo l'acquisto (avvenuto nel marzo 2009) e, dunque, tardivamente, il sig. B. A. si era limitato a richiedere l'attivazione di una garanzia, peraltro già scaduta e senza neppure inviare la documentazione necessaria per l'attivazione medesima; come si è detto poc'anzi, il certificato di garanzia convenzionale specifica che la garanzia convenzionale, ove attivata, ha efficacia dalla immatricolazione del veicolo e durata di 24 mesi;

- inoltre, l'oggetto della garanzia convenzionale in questione prevede l'impegno del produttore ad *“eliminare il difetto riscontrato attraverso la riparazione o la sostituzione dei componenti difettosi”* (cfr. il punto 2 a pag. 3 del libretto di garanzia prodotto dalla S.E.A. sub doc. 2 fascicolo dell'ATP) e dunque, non anche una riduzione del prezzo o il pagamento di somme commisurate al costo necessario alla eliminazione dei vizi;

- infine, la garanzia convenzionale *de qua* è espressamente esclusa nel caso di *“mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e la manutenzione riportate nel manuale di dotazione del veicolo”* e nel caso di *“manutenzione o riparazioni operate da personale non autorizzato”* (cfr. il punto 4 a pag. 4 del libretto di garanzia prodotto dalla S.E.A. sub doc. 2 fascicolo dell'ATP); nel caso di specie, è lo stesso sig. B. a riferire e documentare di aver fatto eseguire almeno due interventi da soggetti estranei alla rete di assistenza autorizzata SEA, nel maggio 2011, presso la CONTEC S.R.L. (cfr. doc. 11 dell'attore) e, nel luglio 2012, presso la CARROZZERIA F.LLI FAVA S.n.c. (cfr. docc. 13 e 14 dell'attore);

- analogamente, onde poter beneficiare della garanzia convenzionale del produttore di impermeabilità della scocca *“è necessario l'acquirente faccia ispezionare periodicamente il proprio mezzo presso il concessionario Mobilvetta di zona, o, in alternativa, presso uno qualsiasi dei centri autorizzati di assistenza SEA Service distribuiti sul territorio nazionale e europeo. L'ispezione sarà a spese del cliente e*

dovrà essere documentata tramite la compilazione degli appositi coupon di controllo allegati alla presente garanzia. In mancanza la garanzia non potrà considerarsi operativa” (cfr. i punti 1 e 2 a pag. 9 del libretto di garanzia prodotto dalla S.E.A. sub doc. 2 fascicolo dell’ATP);

- coerentemente, tra le clausole di esclusione della garanzia di impermeabilità della scocca figura il mancato rispetto della “*cadenza periodica di ispezione e controllo della impermeabilità della scocca*” e la conseguente effettuazione di “*tutti i tagliandi di controllo periodici*” contenuti nel libretto di garanzia (cfr. il punto 4 lettera c pag. 9 del libretto di garanzia prodotto dalla S.E.A. sub doc. 2 fascicolo dell’ATP);

- inoltre, l’oggetto della garanzia convenzionale di impermeabilità della scocca si sostanzia unicamente nell’impegno del produttore “*ad eliminare il difetto all’origine delle infiltrazioni d’acqua che abbiano danneggiato la scocca*” e, dunque, non anche in una riduzione del prezzo o pagamento di somme commisurate al costo necessario alla eliminazione dei vizi (cfr. il punto 2 pag. 9 del libretto di garanzia prodotto dalla S.E.A. sub doc. 2 fascicolo dell’ATP).

Pertanto, anche volendo fare riferimento alla “garanzia convenzionale” del produttore, le domande proposte dal sig. B. A. nei confronti della S.E.A. – Società Europea A. – S.p.A., non possono comunque trovare accoglimento, per mancanza dei relativi presupposti.

3.5. Le ulteriori eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un’unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).

4. Sulle spese processuali.

4.1. Le spese processuali del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.

4.2. Invero, l’attore sig. B. A. risulta soccombente nei confronti del convenuto FALLIMENTO TORINO CAMPER S.R.L. il quale, peraltro, non si è costituito in giudizio.

4.3. Invece, nei rapporti tra l’attore sig. B. A.e la convenuta S.E.A. – Società Europea A. – S.p.A. deve ravvisarsi una soccombenza reciproca, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 92, 2° comma, c.p.c. tenuto conto, da una parte, dell’inammissibilità

dell'eccezione di decadenza proposta dalla predetta convenuta e, dall'altra parte, del rigetto delle domande attoree.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. **11554/2013** R.G. promossa dal sig. B. A. (attore) contro la S.E.A. – Società Europea A. – S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. BICCI Paolo (convenuta) e contro il FALLIMENTO TORINO CAMPER S.R.L., in persona del Curatore fallimentare dott. DALL'ARMELLINA Massimo Riccardo (convenuto contumace), in contumacia di quest'ultimo:

1) Dichiarare l'improcedibilità delle domande di merito proposte dall'attore sig. B. A. nei confronti del convenuto FALLIMENTO TORINO CAMPER S.R.L.

2) Dichiarare l'inammissibilità della seguente eccezione proposta dalla convenuta S.E.A. – Società Europea A. – S.p.A.:

“in via preliminare, previa declaratoria in ordine alla mancata denuncia dei vizi da parte dell'attore nei modi e termini di legge, ritenere e dichiarare l'intervenuta decadenza di quest'ultimo dall'esercizio del rispettivo diritto.”

3) Rigetta le domande di merito proposte dall'attore sig. B. A. nei confronti della convenuta S.E.A. – Società Europea A. – S.p.A.

4) Dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio.

Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la Privacy .

Così deciso in Torino, in data 22 febbraio 2016.

IL GIUDICE

Dott. Edoardo DI CAPUA

Sent. n. 1131/2016, depositata in data 24 febbraio 2016